



FEDEROTTICA

- identificare una zona di attesa agevolando il distanziamento sociale;
- utilizzare sistematicamente il disinfettante per le mani, principalmente in corrispondenza di strumenti, prodotti o accessori che possono essere toccati;
- adottare le precauzioni necessarie per la disinfezione di prodotti e strumenti come previsto dalle Autorità sanitarie e indicato dai rispettivi produttori;
- proteggere la zona cassa con protezioni in plexiglass;
- agevolare il pagamento con carte Contact-less.

Gestione del Centro ottico (attività professionale)

Per lo svolgimento dell'attività professionale è obbligatorio assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale. Inoltre, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il documento "Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio

Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da 'Covid-19'" del 24 marzo 2020, un

addendum per il personale sanitario al Protocollo "di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020, al quale possiamo fare riferimento, sui DPI riporta che:

- la valutazione del rischio di esposizione al Sars-Cov-2 sarà effettuata dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, e in base alle disposizioni fornite con circolari del Ministero della Salute;
- garantire la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute sia dei professionisti ed operatori che dei cittadini, garantendo altresì idonei percorsi di addestramento al corretto utilizzo degli stessi. L'utilizzo dei DPI, nel rispetto dell'indicazione degli organismi tecnico scientifici, è obbligatorio per poter svolgere le attività.

In questo caso una chiave di lettura, come livello massimo di protezione da mantenere con riferimento, potrebbe essere quella indicata dal "Rapporto ISS Covid-19 n. 2/2020 Rev. Agg. al 28 marzo 2020" dal titolo "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars-Cov-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale Sars-Cov-2".

Si consiglia pertanto di adottare uno strumento quale la compilazione di un modulo finalizzato a verificare che l'utente non sia un soggetto a rischio (modulo di Triage). Di conseguenza, e solo previa verifica di tale auto dichiarazione che formalizza che il soggetto non è considerato a rischio, procedere con la parte professionale. Nel dettaglio: di non avere sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19, di non essere sotto regime di quarantena e di non essere stato in contatto con pazienti Covid-19 negli ultimi 14 giorni oltre a non pervenire da zone a rischio di contagio.

In questo caso, oltre alle precauzioni specificate negli altri casi, si può consigliare di:



FEDEROTTICA

- Indossare i seguenti DPI di livello superiore: mascherine, occhiali protettivi, guanti monouso e camice;
- Provvedere alla disinfezione totale degli strumenti e dei dispositivi utilizzati.

Pulizia e sanificazione dell'azienda

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago: per questo specifico argomento si fa riferimento alla "Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute" per gli ambienti sanitari e non sanitari.

È comunque favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

È buona norma tracciare le operazioni di sanificazione degli ambienti tramite la stesura del relativo programma.

Conclusione

Come detto, Federottica ha lavorato assiduamente per predisporre un modello di riferimento "di buon senso", senza dimenticare che, in presenza di personale dipendente, la responsabilità di individuare le migliori procedure precauzionali è demandata ai responsabili della sicurezza a seguito di una specifica analisi dei rischi. Pertanto questo modello non può essere applicato "genericamente" senza analizzare i specifici rischi caso per caso. È doveroso che ogni titolare consulti i propri professionisti per una precisa definizione delle procedure operative per proprio Centro ottico. Tutti i documenti sono soggetti a modifica.

Il "modello Federottica" include anche una sorta di documenti, alcuni ad accesso libero da parte di tutti, mentre altri riservati, ovviamente, ai soli associati, e comprende:

- Documento "COME AFFRONTARE LA FASE 2 ALL'INTERNO DI UN CENTRO OTTICO" (modello operativo e riferimenti normativi)
- INFOGRAFICHE (divise in tre moduli: gestione del pubblico, gestione della parte "commerciale" e gestione della parte "professionale")
- FAC SIMILE Modulo di "AUTODICHIARAZIONE CHE PERMETTE DI ACCEDERE AL CENTRO OTTICO"
- CARTELLO per esterno (versione per Centro ottico con superficie fino a 40mq e versione con superficie superiore)
- CARTELLO INFORMATIVO per interno

Note a margine

Qualora si richiedesse il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,



FEDEROTTICA

adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al Covid-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Riferimenti normativi:

- "DPCM 26 aprile 2020" e relativo Allegato 5
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 che integra quello sottoscritto il 14 marzo 2020.
- "Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»" del 24 marzo 2020 per la specificità dei servizi sanitari
- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute
- Circolare n. 3190 del 02 febbraio 2020 del Ministero della salute
- "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" dell'INAIL
- "Rapporto ISS Covid-19 n. 2/2020 Rev. Agg. al 28 marzo 2020"



FEDEROTTICA

COME AFFRONTARE LA FASE 2 ALL'INTERNO DI UN CENTRO OTTICO

(modello operativo e riferimenti normativi)

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 si apre un nuovo scenario che ci permette di fornire specifiche indicazioni per i Centri ottici.

Federottica in questi ultimi giorni ha lavorato per predisporre un modello di riferimento "di buon senso": per fare questo è stato necessario suddividere le tante indicazioni e le norme emanate, comunque incapaci a dare risposte a tutte le domande e ai dubbi relativi al nostro specifico settore, cercando per semplificazione di ricondurle in cinque diversi specifici macro argomenti:

- **Gestione del pubblico**
- **Centro ottico con presenza di personale dipendente**
- **Gestione del Centro ottico (attività commerciale)**
- **Gestione del Centro ottico (attività professionale)**
- **Pulizia e sanificazione dell'azienda**

Le indicazioni qui riportate dovranno essere applicate tenendo conto della tipologia del Centro ottico, dell'attività effettivamente svolta e se, per questa attività, viene coinvolto personale dipendente.

Gestione del pubblico

Su questo particolare argomento si ritiene che le indicazioni siano ben chiare: infatti il nuovo DPCM 26 aprile 2020 riporta, in allegato 5, le seguenti indicazioni:

1. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto.
6. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;



FEDEROTTICA

- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

7. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Si consiglia pertanto di esporre in corrispondenza degli ingressi del Centro ottico un cartello informativo sul tipo di quello allegato, con attenzione alle due tipologie previste: dimensioni del Centro ottico fino a 40 metri quadrati oppure superiori.

Centro ottico con presenza di personale dipendente

Su questo specifico argomento è necessario suddividere le attività tra quelle che si avvalgono di personale dipendente e/o collaboratori e/o soci lavoratori, da quelli che, invece, svolgono la propria attività attraverso il lavoro del solo titolare. Nel caso di presenza di personale, è difatti necessario fare riferimento alle norme previste per la tutela della sicurezza dei lavoratori (ex legge 81/08), che prevedono la presenza di un RSPP. La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17). Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente del lavoro ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Ad avvalorare tale tesi ci viene in aiuto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile 2020. Il documento riporta che le imprese devono adottare le precauzioni indicate nel suddetto protocollo ed integrarle con altre equivalenti o più incisive, secondo le peculiarità della propria organizzazione per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. Tale protocollo, predisposto per le grandi aziende, è applicabile a nostro giudizio anche ai Centri ottici.

Le indicazioni a tenere conto sono pertanto:

- Obbligo d'informazione del personale in forza. L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. Dettagli nel documento sopra indicato.
- Divieto di accesso al personale cosiddetto "a rischio".
- Obbligo di fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al **complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI** per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
- Modalità di accesso dei fornitori esterni.

Anche la Circolare 3190 del 02 febbraio 2020 del Ministero della salute, con riguardo agli operatori che hanno contatti con il pubblico, indica che ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.



FEDEROTTICA

Per quanto riguarda i DPI, il protocollo riporta che, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Queste misure devono fare comunque riferimento del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati.

Specificatamente, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

A supporto anche il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" dell'INAIL. Il documento riporta che, in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà. Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi preventivazionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità in materia. Questo passaggio ci fornisce l'idea di una necessaria suddivisione tra l'attività cosiddetta "Commerciale" da quella "Professionale" per il Centro ottico.

Da una rapida valutazione dello strumento di valutazione contenuto nel documento dell'INPS, si potrebbe, a titolo di esempio, e comunque ragionevolmente, considerare un "RISCHIO-BASSO" per l'attività prettamente "Commerciale", mentre "RISCHIO-ALTO" per l'attività "Professionale" che prevede il contatto con la persona.

Gestione del Centro ottico (attività commerciale)

Tenendo comunque conto di quanto riportato nel punto precedente, per la gestione del Centro ottico è obbligo del titolare adottare e fare adottare delle procedure precauzionali adatte a limitare il diffondersi del contagio.

Riportiamo a scopo riassuntivo alcuni comportamenti, compresi quelli previsti dalla normativa in vigore:

- utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale;
- informare formalmente il personale come previsto dalla legge 81/08;